



L'obbligo di verità della parte e del difensore: processo civile, penale e amministrativo, con uno sguardo al diritto comparato

Cod. P26038

Sede e data: Corte di cassazione, Aula Magna, Piazza Cavour in Roma, 11 giugno 2026 (apertura lavori ore 10.00) - 12 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

Responsabili del corso: Loredana Nazzicone, Ines Maria Luisa Marini, Mauro Paladini, Pier Lorenzo Parenti, componenti del Comitato direttivo

Esperti formatori: pres. Mauro Di Marzio, presidente di sezione della Corte di cassazione, e dr.ssa Rosaria Giordano, consigliere della Corte di cassazione

Presentazione

Nel processo, si suole per definizione distinguere tra verità processuale e verità materiale: sebbene non si possa del tutto dimenticare che, nello Stato costituzionale di diritto, ogni processo mira all'accertamento della "verità".

Con la nozione di "verità processuale" si intende che la scala è in termini non di certezza, ma di probabilità, la quale tuttavia diviene idonea al giudicato (art. 2909 c.c., art. 648 c.p.).

Per tale ragione, ogni processo detta proprie regole, volte a favorire la migliore approssimazione possibile: anzitutto, le regole sul contraddittorio e sulla formazione delle prove.

Il corso intende indagare sull'eventuale esistenza, con il relativo contenuto, di un "obbligo giuridico di verità" delle parti nel processo, in quanto esse siano tenute a non creare una verità artificiale, che si discosti dalla realtà degli eventi o taccia i profili, pur rilevanti, che potrebbero inficiarne la posizione.

Al riguardo, saranno esaminate le regole dei diversi processi, penale, civile ed amministrativo.

Per il primo, si parla di "diritto costituzionale al silenzio" dell'indagato e dell'imputato, ribadito da plurime pronunce (Cass. pen., sez. I, 15 luglio 2025, n. 26006 e n. 25963; 7 luglio 2025, n. 24906; 8 febbraio 2019, n. 10586; 20 febbraio 2008, n. 18388), anche spiegando che specifici istituti, quali l'art. 87 l. fall., non lo mettono in discussione (Cass. pen., sez. V, 25 luglio 2025, n. 27512; 21 maggio 2025, n. 19016; 16 dicembre 2021, n. 2732).

Per il secondo, si ricorda che l'art. 20 del Progetto Chiovenda del 1919 richiamava il dovere delle parti di «non dire consapevolmente cosa contraria al vero» e che l'art. 28 del Progetto Carnelutti del 1926 enunciava il dovere della parte «di affermare al giudice i fatti secondo la verità», mentre l'art. 26 del Progetto preliminare Solmi del 1937 obbligava le parti e i difensori a «esporre al giudice i fatti secondo verità». La norma fu poi sostituita dall'art. 29 del progetto definitivo, simile all'attuale art. 88 c.p.c.

Da tempo ci si chiede se sia opportuno introdurre l'obbligo di verità, l'obbligo, cioè, della parte (e del suo difensore), di non allegare fatti che sappia essere falsi, e di non contestare fatti (allegati dall'avversario) che sappia essere veri, e ciò naturalmente oltre la prova del giuramento.

L'obbligo di verità, quale veridicità soggettiva degli enunciati fattuali, nel processo civile sarebbe fondamento ultimo di un "divieto di mendacio", di un "divieto di reticenza" e di un "obbligo di completezza" e di "chiarimento" o chiarificazione (di cui si parla ampiamente nel processo amministrativo) a carico delle parti, quest'ultimo per collaborare al chiarimento dei fatti mediante risposte precise in sede di interrogatorio o ostensione di documenti rilevanti, ciò che assume rilevanza soprattutto nelle ipotesi di asimmetria informativa intercorrente fra le parti.

Il tutto anche con riguardo al c.d. principio di vicinanza della prova, che finisce in effetti per trasferire il rischio probatorio a carico della parte ritenuta più vicina alla prova.

Il Regolamento CE n. 1896/2006 sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento all'art. 7 prevede che, nella domanda, il ricorrente «dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere». Un generale dovere di verità, ad esempio, è imposto al debitore anche dall'art. 4 c.c.i.i., sancendo il dovere di «illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente».

Nelle Regole Modello Europee Eli-Unidroit di procedura civile, adottate da UNIDROIT ed ELI nel 2020, si afferma: «(1) Ciascuna parte è tenuta a provare i fatti addotti a sostegno delle proprie pretese. La prova di un fatto è a carico della parte che allega quel fatto. Il diritto sostanziale determina la regola dell'onere della prova. (2) In linea di principio, ciascuna parte ha il diritto di accedere ad ogni mezzo di prova che sia rilevante, ragionevolmente identificato e non soggetto ad un vincolo di riservatezza. Nella misura in cui ciò sia possibile, le parti ed i terzi devono contribuire all'esibizione ed alla produzione delle prove. Il fatto che tale esibizione possa favorire la parte avversa o altre parti non costituisce ragione sufficiente per obiettare alla divulgazione della prova. (3) Se del caso, il giudice può invitare le parti ad integrare la produzione di prove e, in via eccezionale, può disporre d'ufficio l'ammissione di prove».

Tutto ciò va oltre gli istituti sia del dovere di lealtà e probità, di cui all'art. 88 c.p.c., sia della revocazione per dolo di una delle parti in danno dell'altra o per errore di fatto, di cui all'art. 395, comma 1, n. 1 e n. 4, c.p.c.

Per il processo amministrativo, saranno esaminati principalmente gli artt. 46, comma 2; 63, commi 1 e 2; 65, comma 3 e 64, comma 4, c.p.a., che per più interpreti evidenziano un superamento dei tratti di specialità propri del processo amministrativo, con riguardo all'ingresso del fatto in giudizio.

Il dato comparatistico segnala, infine, la trasversale tendenza all'incremento dei poteri direttivi del giudice, sia nei sistemi di civil law, sia in quelli di common law.

Saranno, dunque, indagati i diritti comparati, a partire, in campo penale, da quello ben noto degli Stati Uniti, dove vige il c.d. Miranda warning, ossia la formula del diritto al silenzio, che gli agenti di polizia recitano al momento dell'arresto.

Quanto al processo civile, esso viene, per metafora, sovente accostato al gioco (Piero Calamandrei, Il processo come giuoco, in Riv. dir. proc., 1950, 23, ora in Opere Giuridiche, Vol. I, Problemi generali del diritto e del processo, Roma, 2019, 537).

Si ricorda che, in sistemi più vicini al nostro, come quello francese, il décret n. 2019-1333 non ha recepito la proposta di codificare il principio di «loyauté et de coopération à la charge de parties» nell'ambito dei «principes directeurs du procès», pur avanzata nel Rapport Delmas-Goyon su «Le juge du 21ème siècle» del 9 dicembre 2013.

Il principio dell'Aufklärungspflicht (obbligo di fornire informazioni) è rinvenibile nel par. 273 del Zivilprozessordnung tedesco, ai sensi del quale il giudice può imporre di svolgere, prima dell'udienza, attività come l'integrazione o il chiarimento delle allegazioni contenute negli atti introduttivi, anche assegnando un termine, l'esibizione di documenti, la comparizione personale delle parti, nonché la comparizione di testimoni cui le parti si sono riferite e di consulenti tecnici, la produzione di documenti e di informazioni ufficiali da parte della P.A.

È poi innegabile che, in alcuni ordinamenti, il “gioco” si faccia, per così dire, “più duro” che in altri: è questo il caso dell'«Adversary System», caratterizzato da una difesa partigiana al limite della ferocia degli interessi del cliente, nonché tradizionalmente refrattario all'adozione di un appropriato fair play nella gestione della controversia.

In tali sistemi, un ruolo centrale assume la fase iniziale del discovery, il reciproco scambio di informazioni fra le parti: il quale, se nelle intenzioni del legislatore del 1938 avrebbe dovuto assicurare «the just, speedy, and inexpensive determination of every action», tuttavia da strumento di garanzia ha visto mutare i suoi caratteri, all'opposto, in terreno privilegiato su cui sviluppare le tattiche difensive più ostili ed aggressive (c.d. “Rambo-lawyers Era”). Dove, segnala la dottrina, le maggiori difficoltà a porre rimedio a tale inversione risiedono in ragioni di ordine culturale, fondate sul valore dell'individualismo che permea la cultura statunitense.

* * *

Programma
Aula Magna della Corte di Cassazione

Giovedì 11 giugno 2026
Sessione mattutina

ore 9:45 - 10:00 Registrazione dei partecipanti

ore 10:00 - 10:10 **Presentazione del corso**

Responsabili del corso, componenti del Comitato direttivo della SSM

ore 10:10 - 10:20 **Saluti introduttivi istituzionali**

Pres. Pasquale D'Ascola, Primo Presidente della Corte di cassazione

Dott. Piero Gaeta, Procuratore generale della Corte di cassazione

ore 10:20 - 10:30 **Breve inquadramento introduttivo ai lavori**

Esperti formatori

10:30-11:10 **Che cos'è la verità?**

Prof. Diego Marconi, professore ordinario emerito di Filosofia del linguaggio nell'Università di Torino

ore 11:10 - 11:50 **Il dovere di verità nel processo civile**

Prof. Lotario Dittrich, professore ordinario di Diritto processuale civile nell'Università di Trieste

ore 11:50 - 12:30 **Obbligo di verità nel processo penale?**

Dott. Martino Rosati, consigliere della Corte suprema di cassazione

ore 12:30 - 13:10 **Obbligo di verità e processo amministrativo**

Prof. Angelo Giuseppe Orofino, professore ordinario di Diritto amministrativo nell'Università LUM

ore 13:10 - 13:30 Dibattito

ore 13:30 Sospensione dei lavori

Giovedì 11 giugno 2026 Sessione pomeridiana

In alternativa, subordinatamente al reperimento delle aule per i gruppi, quanto segue sarà trasformato in 6 distinti gruppi di lavoro tra le 14,30 e le 16,30, con successiva plenaria.

DIRITTO CIVILE

ore 14:30 - 15:00 **Ricerca della verità materiale e poteri officiosi del giudice nel processo del lavoro**

dr. Antonio Lombardi, giudice del Tribunale di Milano

ore 15:00 - 15:30 **Le insidie della verità: non contestazione, argomenti di prova, presunzioni, notorio**

dr.ssa Stefania Tassone, consigliere della Corte di cassazione

ore 15:30 - 16:00 ***Dovere di verità e poteri officiosi del giudice nel rito famiglia***

dr. Riccardo Coletta, Dottorando di ricerca in Diritto processuale civile, Università di Macerata

ore 16:00 - 16:30 Dibattito

DIRITTO PENALE

ore 16:30 - 17:00 ***Accertamento della verità nei delitti di bancarotta e nell'ambito della criminalità economica***

dr. Francesco Cananzi, consigliere della Corte di cassazione

ore 17:00 - 17:30 ***L'accertamento della verità nei delitti di violenza sessuale e stalking***

dr.ssa Elisabetta Rosi, già Presidente di sezione della Corte di cassazione

ore 17:30 - 18:00 ***L'integrazione probatoria officiosa***

dr. Angelo Costanzo, consigliere della Corte di cassazione

ore 18:00 - 18:30 Dibattito

ore 18:30 Sospensione dei lavori

Venerdì 12 giugno 2026

Sessione mattutina

ore 9:15 - 9:30 Registrazione dei partecipanti

ore 9:30 - 10:15 ***La verità nel processo: modelli a confronto***

Prof. Marco Gradi, professore ordinario di Diritto processuale civile nell'università di Messina

ore 10:15 - 11:00 ***La logica del giudice nella ricerca della verità***

Prof. Stefano Preziosi, professore ordinario di Diritto penale presso l'Università LUM

ore 11:00 - 11:15 Pausa

ore 11:15 - 12:00 ***La vicinanza della prova: dalle origini storiche alle prassi operative***

Prof.ssa Roberta Tiscini, professore ordinario di Diritto processuale civile presso l'Università La Sapienza di Roma

ore 12:00 - 12:30 ***Mezzi di prova e poteri officiosi nel processo amministrativo***

Pres. Giampiero Paolo Cirillo, già Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

ore 12:30 - 13:00 Dibattito

ore 13:00 Chiusura dei lavori